

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 21274 /99/11/2022 del

Pos. n. 2

Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento regionale dell'Ambiente
Area 2– Demanio Marittimo
(Rif. Nota 14 ottobre 2022, n. 74953)

Oggetto: *Esigibilità di canoni e oneri ulteriori per la posa e manutenzione di infrastrutture passive a Banda Ultra Larga in aree ricadenti sul pubblico demanio.*

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento sottopone all'esame di questo Ufficio una istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, depositata da società impegnata nella posa in opera e nella manutenzione di impianti di fibra ottica in varie località dell'Isola, su porzioni ricadenti sul pubblico demanio marittimo di competenza regionale.

Nella fattispecie, viene chiesto l'avviso di questo Ufficio in ordine alla questione attinente la corresponsione, da parte dell'istante, di oneri ulteriori (quali a titolo esemplificativo oneri istruttori e canoni concessori), rispetto a quelli disciplinati dall'art. 93 (ora 54) del citato Codice delle Comunicazioni Elettroniche, nella considerazione

che, mentre a parere della società istante i fornitori di reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto al pagamento degli oneri regolamentati dal decreto legislativo n. 259/03 - fermo restando l'onere degli operatori di tenere gli enti interessati indenni delle spese necessarie per la sistemazione delle aree pubbliche coinvolte nei lavori -, a parere dell'Amministrazione Richiedente la realizzazione di opere superficiali ed interrato costituirebbe un evidente vincolo per il futuro utilizzo del bene demaniale, al quale la normativa di settore (art. 39, codice della navigazione) associa il necessario pagamento di un canone. In tale direzione si richiama il parere reso da questo Ufficio n. 24657/144.2016.11, attinente la problematica relativa alla corresponsione dei canoni demaniali marittimi.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di provvedimenti o attività gestionali, riconducibili esclusivamente alla competenza del richiedente.

Ciò posto, in un'ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano, tuttavia, le seguenti considerazioni di ordine generale, limitatamente al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

3. Questo Ufficio è stato chiamato con il citato parere n. 24657/144.2016.11 ad esprimersi su una questione parzialmente analoga, attinente all'applicazione del canone demaniale marittimo relativamente a richieste di concessione per la realizzazione di infrastrutture per la banda ultra larga. In quella sede, dopo una attenta disamina del quadro normativo di riferimento, *medio tempore* applicabile (art. 93¹ del decreto

¹ **Art.93, decreto legislativo n. 259/2003, pre-riforma:** *“Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di*

legislativo n. 259/2003; art. 12², comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 2016, n. 33; art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed infine art. 156³, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25), si è ritenuto che la “riserva” che l’art. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche prevedeva in favore di eventuali “oneri o canoni” (già) previsti dalla legge, non potesse che riguardare, per la fattispecie in esame, quelli di cui al menzionato art. 156, comma 1, della legge regionale n. 25/93, nel senso che l’applicazione del decreto legislativo n. 259/2003 non avrebbe potuto precludere l’applicazione della normativa generale in materia di concessioni di beni demaniali marittimi di derivazione statale.

Orbene, come è noto, il decreto legislativo n. 259/2003 è stato oggetto di riforma ad opera del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207.

Ai sensi dell’art. 49 del citato Codice (*post-riforma*): “*Qualora l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l’effettuazione di scavi e l’occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza all’Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. (...) Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all’installazione delle infrastrutture. (...) Salve le disposizioni di cui all’articolo 54, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari,*

cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell’eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all’articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507”.

² **Art. 12, comma 3, decreto legislativo n. 33/2016 pre-riforma** : “3. *L’articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”.*

³ **Art. 156, comma 1, legge regionale n. 25/1993**: “*I canoni per le concessioni di beni del demanio marittimo sono fissati con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore per il bilancio e le finanze, di concerto con l’Assessore per il territorio e l’ambiente”.*

CFR art. 1 D.P.REG. 26 luglio 1994: “*Per la determinazione dei canoni annui relativi alle concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei, aventi decorrenza dall’anno 1989, si applicano le disposizioni attuative del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 1989, n. 160, recepite con decreto interassessoriale n. 357 del 15 ottobre 1990, emanato dall’Assessore per il territorio e l’ambiente, di concerto con l’Assessore per il bilancio e le finanze”.*

ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica (...)”.

L'attuale art. 54, ex art. 93 Codice 2003, dispone che: *“Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1⁴, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall'art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12”*.

Con il nuovo assetto normativo, pertanto, come delineatosi successivamente all'emissione del parere reso da questo Ufficio, sono stati cristallizzati i principi espressi dalla medesima Corte Costituzionale con la sentenza n. 246/2020, con la quale è stato precisato che la normativa di settore delle telecomunicazioni è espressione di un principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni. In mancanza di un tale principio, infatti, ciascuna Regione e, quindi, ciascun ente locale, potrebbe liberamente prevedere obblighi

⁴ **Art. 1, comma 816, legge n. 160/2019:** *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*.

pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in analoghe ipotesi, tali obblighi potrebbero essere imposti in maniera diversificata.

Sostanzialmente, il Codice delle Comunicazioni Elettroniche viene a porsi quale normativa speciale rispetto alla materia da esso regolata, quale testo normativo in grado di disciplinare compiutamente la materia⁵, perseguendo l'obiettivo di semplificare, per quanto possibile, il rilascio delle autorizzazioni in questo particolare settore, certamente di interesse per la collettività. In tal senso depongono chiaramente sia la scelta della legge di delegare al Governo "*l'istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*", sia la scelta di racchiudere in un "*codice*", ovvero in un corpo organico e sistematico comprensivo di tutte le norme pertinenti a un ramo del diritto, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni.

Da tale quadro normativo deriva, quindi, che gli obblighi economici gravanti sugli operatori interessati sono quelli di corrispondere gli oneri disciplinati dal citato Codice e di tenere indenne la pubblica amministrazione, l'ente locale, ovvero l'ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi d'installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale.

Ciò posto, quindi, nella fattispecie in esame occorre accertare se alla luce delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 207/2021, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e che rafforza la natura allo stesso riconosciuta di *lex specialis* della materia, in deroga alle previsioni legislazioni vigenti, possa ritenersi compreso nel novero di ogni "*altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto*" (dalle Pubbliche Amministrazioni, dalle Regioni, dalle Province ed i Comuni,

⁵ Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 743/2021 – Adunanza del 10 marzo 2021.

dai consorzi, dagli enti pubblici economici, dai concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali), il cui pagamento è escluso, anche l'onere in discussione.

Non può non sottacersi, al riguardo, come il tenore letterale della disposizione, *post-riforma*, pare far propendere per l'esclusione anche dal pagamento dell'onere concessorio, nella misura in cui lo stesso non è espressamente richiamato nel Codice delle comunicazioni elettroniche.

A ciò si aggiunga che, il citato art. 49, che regola il rilascio dell'autorizzazione in discussione, sancisce come l'esito positivo dell'istruttoria comporti l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico.

Purtuttavia, trattandosi di disposizione normativa statale, al fine di dirimere definitivamente qualsiasi dubbio interpretativo, codesto Dipartimento potrà valutare l'acquisizione dell'avviso della competente Avvocatura distrettuale dello Stato.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Avv. Giuseppa Mistretta

Firmato

IL DIRIGENTE

ad interim

Avv. Francesco Schillaci

Firmato

L'AVVOCATO GENERALE

BOLOGNA

Firmato